

Diocesi Suburbicaria di Albano

Ufficio Diocesano per le Confraternite

Statuto Confraternite



Regolamento

Consulta Diocesana delle Confraternite

LETTERA PER LA PROMULGAZIONE
DEL NUOVO STATUTO DELLE CONFRATERNITE
E DEL REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA DIOCESANA DELLE CONFRATERNITE.

*«Un solo corpo e un solo Spirito,
come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati»*
(Ef 4,4)

Ai Reverendi Parroci,
agli Assistenti ecclesiastici,
ai Priori, alle Consorelle e ai Confratelli
delle Confraternite della Diocesi di Albano

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,

con animo riconoscente al Signore e nella responsabilità del ministero pastorale affidatomi, consegno alla nostra Chiesa particolare il nuovo Statuto delle Confraternite e il Regolamento della Consulta Diocesana delle Confraternite, promulgati quale legge particolare della Diocesi, perché sostengano e orientino il cammino ecclesiale delle nostre Confraternite.

La Chiesa, guidata dallo Spirito Santo nel corso della storia, è continuamente chiamata a rinnovarsi per rimanere fedele alla missione ricevuta dal Signore. Come insegna il Concilio Ecumenico Vaticano II, tutti i fedeli, secondo la propria vocazione, cooperano all'edificazione dell'unico Corpo di Cristo (cfr. *Lumen gentium*, 7). In questa prospettiva si colloca la revisione dello Statuto, maturata attraverso un attento discernimento ecclesiale e nel solco del cammino sinodale.

Le Confraternite rappresentano una presenza preziosa nella vita del Popolo di Dio. Attraverso la preghiera, la partecipazione alla liturgia, le espressioni della pietà popolare e le opere di misericordia, esse hanno custodito e trasmesso la fede lungo le generazioni, rendendo visibile la comunione cristiana nella concretezza della vita quotidiana. San Giovanni Crisostomo ricordava che la concordia dei fedeli è forza e bellezza della Chiesa, poiché nell'unità si manifesta l'opera dello Spirito.

Il rinnovamento normativo qui promulgato non nasce da esigenze meramente organizzative, ma dal desiderio di favorire una più matura coscienza ecclesiale delle Confraternite: custodirne le tradizioni autentiche, promuovere la formazione spirituale e liturgica, rafforzare la corresponsabilità e garantire il buon ordine della vita associativa, affinché ogni fraternità sia sempre più inserita nella comunione diocesana e parrocchiale.

La pietà popolare, di cui le Confraternite sono custodi privilegiate, rimane una via autentica di evangelizzazione. San Paolo VI insegnava che essa manifesta «una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere» (*Evangelii nuntiandi*, 48). Illuminata dalla Parola e armonizzata con la liturgia, essa conduce i fedeli ad un incontro vivo con Cristo.

In questo orizzonte si colloca anche la Consulta Diocesana delle Confraternite, istituita quale segno e strumento di comunione. Attorno al Vescovo, principio visibile di unità nella Chiesa particolare, i diversi carismi trovano armonia e orientamento pastorale al fine di custodire la concordia ecclesiale.

Accogliendo questo rinnovamento, desidero richiamare le parole di sant'Agostino, che così esortava i fedeli: «Siate concordi,

abbiate un solo cuore e un'anima sola protesi verso Dio» (*Regula ad servos Dei*, I, 3). In tale comunione fraterna si edifica la Chiesa e si rende credibile la testimonianza del Vangelo.

Invito pertanto tutte le Confraternite ad accogliere con spirito di fede queste disposizioni, riconoscendovi un'occasione di rinnovamento spirituale. Siano le vostre fraternità scuole di preghiera, luoghi di autentica comunione e segni concreti della carità cristiana.

Affido questo cammino all'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, e dei Santi Patroni delle vostre Confraternite.

Il Signore vi renda perseveranti nella fede,
vi custodisca nella comunione,
e renda feconda la vostra testimonianza evangelica.

Su tutti voi invoco di cuore la benedizione di Dio onnipotente.

✠ Vincenzo Viva
Vescovo di Albano

*Dato in Albano Laziale, dalla Curia diocesana,
il giorno 7 del mese di marzo A.D. 2026
Memoria Sante Perpetua e Felicita, martiri*

DECRETO DI PROMULGAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLE CONFRATERNITE

Prot. n. 092/2026

- CONSIDERATA la missione propria delle Confraternite quali associazioni di fedeli chiamate a promuovere la vita cristiana, la pietà popolare, la carità fraterna e la testimonianza evangelica nel territorio della Chiesa particolare;
- TENUTO conto del cammino ecclesiale compiuto negli ultimi anni secondo lo stile sinodale, fondato sull'ascolto reciproco, sul discernimento comunitario e sulla corresponsabilità dei fedeli laici nella vita della Chiesa;
- VALUTATA la necessità di aggiornare le norme statutarie affinché le Confraternite possano operare con maggiore efficacia pastorale, trasparenza amministrativa e comunione ecclesiale, in conformità al Codice di Diritto Canonico e agli orientamenti pastorali diocesani;

- VISTO il lavoro di revisione svolto dalla Commissione diocesana competente, con il contributo dei Responsabili delle Confraternite e degli organismi di partecipazione ecclesiale;
- RICONOSCIUTA l'opportunità di armonizzare le tradizioni proprie delle Confraternite con le esigenze pastorali attuali, favorendo la partecipazione, la formazione spirituale e la dimensione caritativa e missionaria;
- VISTO i cann. 29-31 e 391 §1 del Codice di Diritto Canonico circa la potestà legislativa del Vescovo diocesano e la promulgazione delle leggi particolari;
- VISTO altresì i cann. 301 §1, 312 §1, 313-315 del Codice di Diritto Canonico riguardanti le associazioni pubbliche di fedeli;

DECRETA

Art. 1 - Promulgazione

È promulgato il nuovo Statuto delle Confraternite della Diocesi di Albano, allegato al presente decreto e parte integrante dello stesso.

Art. 2 - Abrogazione della normativa precedente

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono integralmente abrogate tutte le precedenti norme, statuti, regolamenti e consuetudini particolari riguardanti le Confraternite, nella misura in cui risultino contrari o incompatibili con il nuovo Statuto.

Art. 3 - Finalità della revisione

La revisione statutaria recepisce i principi dello stile sinodale, promuovendo:

1. la corresponsabilità tra assistente ecclesiastico e confratelli;
2. la partecipazione attiva dei membri ai processi decisionali;
3. la comunione con il Vescovo, le parrocchie e gli organismi pastorali diocesani;
4. una rinnovata attenzione alla formazione spirituale, liturgica e caritativa.

Art. 4 - Aggiornamenti organizzativi

Il nuovo Statuto introduce gli aggiornamenti necessari al corretto funzionamento delle Confraternite, in particolare:

- maggiore chiarezza nelle strutture di governo e nelle modalità elettive;
- criteri di trasparenza nella gestione amministrativa e patrimoniale;
- norme comuni per l'ammissione, la formazione e la responsabilità dei membri;
- coordinamento pastorale con la programmazione diocesana e parrocchiale;
- valorizzazione delle opere di carità e del servizio ecclesiale.

Art. 5 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno 7 aprile 2026. Da tale data cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni statutarie incompatibili con esso.

Art. 6 - Attuazione

Le Confraternite presenti in Diocesi sono tenute a adeguare i propri regolamenti particolari entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

*Dato in Albano Laziale, dalla Curia diocesana,
il giorno 7 del mese di marzo A.D. 2026
Memoria Sante Perpetua e Felicita, martiri*

✠ Vincenzo Viva
Vescovo di Albano

*Don Donato Pio Dota
Cancelliere vescovile*

Statuto Confraternite

CAPITOLO I

NATURA E FINALITÀ

ART. 1

§1 La Confraternita è un'associazione pubblica di fedeli sottoposta ai canoni (cann.) 312-320 del vigente Codice di Diritto Canonico (C.D.C.) e alle leggi italiane e concordatarie in quanto applicabili.

§2 Come tale la Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza e alla superiore direzione dell'Ordinario diocesano. Essa persegue rapporti di fraternità con le altre associazioni di fedeli e di collaborazione negli organismi di partecipazione pastorale sia della Parrocchia nel cui territorio la Confraternita ha sede, sia della Diocesi.

§3 Aderisce alla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia.

ART. 2

§1 La Confraternita persegue fini di religione e di culto e non ha scopi di lucro. In particolare, essa ha come fini principali la santificazione dei confratelli e delle consorelle, l'esercizio del culto pubblico e la promozione delle opere di carità fraterna.

§2 Per realizzare le proprie finalità istituzionali la Confraternita si propone in particolare di:

1. vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli e le consorelle a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e una giovevole attività apostolica;
2. promuovere iniziative per la formazione permanente spirituale ed umana dei confratelli e delle consorelle;
3. promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza nelle forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto del progetto pastorale diocesano;
4. dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;
5. promuovere e sostenere le attività culturali della chiesa ove ha sede, curando particolari atti di devozione in onore del Santo titolare.

§3 La Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 o in conformità alle altre leggi italiane in quanto applicabili.

ART. 3

Essendo le Confraternite erette nella chiesa parrocchiale, i loro rapporti con la Parrocchia saranno regolati sulla base di specifici accordi.

CAPITOLO II

I MEMBRI DELLA CONFRATERNITA

ART. 4

§1 Possono far parte della Confraternita, come confratelli e consorelle effettivi, con eguali diritti e doveri, i fedeli che:

1. sono maggiorenni e hanno ricevuto il sacramento del Battesimo e della Confermazione;
2. sono disposti a vivere un'esperienza comunitaria di fede;
3. accettano totalmente il presente Statuto e il Regolamento interno della Confraternita;

§2 I minori di anni diciotto, ricevuto il sacramento della Confermazione, possono presentare domanda di adesione alla Confraternita come aspiranti. Il Regolamento interno disciplina la loro ammissione e permanenza nel Sodalizio.

ART. 5

Non possono essere accolti nella Confraternita coloro che:

1. hanno pubblicamente abbandonato la fede cattolica o sono incorsi nella scomunica inflitta o dichiarata;
2. sono stati dimessi con atto formale da altra associazione ecclesiale o da altra Confraternita.

ART. 6

§1 La domanda di ammissione alla Confraternita:

1. deve essere rivolta per iscritto al Priore dal postulante, corredata da tutti i dati identificativi personali e dalla indicazione del proprio domicilio canonico, dai certificati di Battesimo e Cresima, e dalla presentazione scritta del Parroco di appartenenza;
2. sarà esaminata dal Consiglio direttivo che, entro un mese dalla data della domanda, si pronuncerà.

§2 Approvata la richiesta, il Priore informerà il candidato, che dovrà compiere il periodo di noviziato.

§3 Il Priore a tempo debito provvederà a comunicare l'avvenuta approvazione all'Ufficio diocesano per le Confraternite.

§4 Le modalità del noviziato sono disciplinate dal Regolamento interno e, a seconda delle situazioni, integrate da opportune disposizioni del Delegato vescovile con riferimento all'itinerario spirituale.

ART. 7

I confratelli e le consorelle sono tenuti a partecipare con generosa disponibilità alle attività apostoliche della Confraternita.

ART. 8

I confratelli e le consorelle sono così suddivisi:

1. ordinari, che godono della voce attiva e passiva;
2. emeriti, che hanno compiuto settantacinque anni di età; tale categoria non gode di voce passiva ed è esentata dal pagamento delle annualità;
3. onorari, ossia coloro che si siano particolarmente distinti per meriti verso la Confraternita; quest'ultimi partecipano alla vita del Sodalizio senza godere di voce attiva e passiva.

ART. 9

Qualora un confratello o una consorella dovesse incorrere in quanto previsto dall'art. 5, la sospensione a tempo indeterminato è riservata all'Ordinario diocesano, su indicazione del Consiglio direttivo.

ART. 10

Il Consiglio direttivo può applicare sospensioni temporanee, per gravi inadempimenti nei confronti dello Statuto, del Regolamento e della vita confraternale. Il confratello o la consorella sospesi dal Consiglio possono ricorrere all'Ordinario diocesano.

ART. 11

Il confratello o la consorella cessa di appartenere alla Confraternita:

1. per dimissione volontaria, con contestuale rinuncia a tutti i diritti, spirituali e materiali, legati al Sodalizio;
2. per assenza continuata e non giustificata dall'attività della Confraternita per oltre un triennio.

CAPITOLO III

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

ART. 12

Sono organi della Confraternita l'Assemblea, il Consiglio direttivo e il Priore.

TITOLO I

L'ASSEMBLEA

ART. 13

§1 L'Assemblea, composta da tutti i confratelli e le consorelle, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è regolata nel suo funzionamento dalle disposizioni del presente Statuto ed è convocata ordinariamente dal Priore almeno una volta l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita e per l'approvazione del bilancio.

§2 L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio direttivo o di un decimo dei sodali o dell'Ordinario diocesano.

ART. 14

Sono compiti principali dell'Assemblea:

1. eleggere i membri del Consiglio;
2. approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
3. deliberare circa l'annualità da pagare;
4. autorizzare il Consiglio a richiedere le dovute licenze all'Ordinario diocesano per il compimento di atti rientranti nell'amministrazione straordinaria.

ART. 15

§1 L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei confratelli e consorelle; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di mezz'ora, qualunque sia il numero degli intervenuti.

§2 Le deliberazioni dell'Assemblea validamente costituita si adottano a maggioranza semplice dei presenti.

§3 È ammessa una sola delega per ogni membro presente.

ART. 16

§1 La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso personale firmato dal Priore o tramite e-mail. In alternativa la convocazione può essere effettuata mediante avviso pubblico, da esporre presso la Parrocchia nella quale ha sede la Confraternita, almeno dieci giorni prima della data di convocazione e con indicazione dell'ordine del giorno.

§2 L'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno può essere ammesso con voto dell'Assemblea, su proposta del Consiglio o di singoli membri della Confraternita prima dell'inizio dei lavori.

TITOLO II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17

§1 Il Consiglio direttivo è composto dal Priore e dai quattro Officiali della Confraternita, tutti eletti dall'Assemblea per un quinquennio. Tra gli Officiali che compongono il Consiglio sono designati il Vice Priore, il Segretario, il Cassiere e il Consigliere.

§2 Per le Confraternite con iscritti pari a dieci o meno di dieci, oltre il Priore, ci saranno soltanto due Officiali uno dei quali sarà incaricato come Vice Priore.

§3 Venendo a mancare uno degli Officiali, il Consiglio stesso chiama in supplenza un confratello o una consorella fra i non eletti. La designazione ha valore fino al termine del quinquennio.

§4 Il Consiglio direttivo opera anche quale Consiglio di amministrazione a norma del can. 1280 del C.D.C.

§5 Il Consiglio è assistito dal Padre Spirituale il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

ART. 18

Il Consiglio:

1. decide sull'ingresso di quanti richiedono accesso alla Confraternita e sull'eventuale sospensione temporanea dei confratelli e delle consorelle;
2. fissa la quota di ammissione per i richiedenti l'iscrizione e propone all'Assemblea il contributo annuale da versare da parte dei Confratelli e delle Consorelle;
3. incarica il Priore per gli atti di straordinaria amministrazione che andranno poi autorizzati dall'Assemblea e sottoposti all'approvazione dell'Ordinario diocesano.

ART. 19

Gli atti del Consiglio sono da considerarsi validi se assunti con voto degli Officiali riportati nel verbale della seduta, il quale deve includere anche l'eventuale parere espresso dal Padre spirituale, nonché essere sottoscritto dal Segretario, dal Priore e controfirmato dal Padre spirituale. L'assenza non giustificata del Padre spirituale non inficia la validità dell'atto.

ART. 20

§1 Il Priore e il suo Consiglio non introducano né contestino una lite davanti ad un Tribunale civile in nome della Confraternita senza aver ottenuto la licenza scritta dell'Ordinario diocesano a norma del ca. 1228 del C.D.C.

§2 In caso di liti o controversie di particolare rilievo, il Priore e il suo Consiglio faranno ricorso al Delegato diocesano, il quale dirimerà la questione con prudenza e saggezza, per il bene della Confraternita e della Chiesa.

TITOLO III

IL PRIORE

ART. 21

§1 Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello Statuto, cura ogni aspetto nella conduzione della Confraternita; ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione. Egli inoltre:

1. provvede al compimento degli atti di amministrazione ordinaria;
2. convoca il Consiglio e l'Assemblea, presiede le riunioni ordinarie e straordinarie e fissa l'ordine del giorno;
3. coordina l'attività della Confraternita e cura il perseguimento dei fini istituzionali;
4. mantiene i rapporti con l'Ordinario diocesano e i competenti uffici di Curia.

§2 Il Priore è tenuto alla custodia e conservazione dei beni mobili e immobili, secondo il principio del buon padre di famiglia. Egli provvede altresì alla redazione dell'inventario dei beni secondo le indicazioni della Curia diocesana.

§3 In caso di morte o dimissioni del Priore, il Vice Priore subentrerà nella carica fino al compimento naturale del mandato.

ART. 22

Il Priore presenta all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo già approvati dal Consiglio, entro il mese di marzo, e li sottopone all'attenzione dell'Ufficio diocesano per le Confraternite. Qualora si tratti di beni amministrati, il Priore dovrà depositare i predetti atti anche presso l'Ufficio amministrativo diocesano in vista dei controlli richiesti dal caso, insieme al verbale di approvazione della Assemblea, a norma del can. 319 C.D.C.

ART. 23

Il Priore per gli atti di straordinaria amministrazione, avuta l'approvazione e il mandato del Consiglio e della Assemblea, dovrà munirsi dell'autorizzazione dell'Ordinario diocesano.

CAPITOLO IV

ELEZIONI

ART. 24

§1 Il Consiglio uscente dovrà indire e gestire le nuove elezioni entro i tre mesi successivi alla data della sua scadenza. Inoltre, resterà in carica nelle more delle votazioni e delle consegne amministrative, compiendo solo atti di ordinaria amministrazione.

§2 Qualora il Consiglio non proceda ad elezioni nei tempi stabiliti, l'Ordinario, dopo aver sollecitato tale adempimento, provvederà alla nomina di un suo Commissario ai sensi del can. 318. C.D.C.

§3 La data delle elezioni è fissata dal Consiglio uscente d'intesa con il Delegato Vescovile che dovrà essere presente all'Assemblea elettiva.

ART. 25

§1 Alle elezioni del Consiglio partecipano i confratelli e le consorelle ordinari ed emeriti che siano in regola con gli adempimenti amministrativi e non abbiano a proprio carico provvedimenti canonici di natura disciplinare.

§2 Le elezioni saranno preparate seguendo le modalità sottoindicate:

1. il Consiglio uscente chiederà ai confratelli e alle consorelle aventi diritto, la disponibilità alla candidatura; la disponibilità ad essere eletti dovrà essere espressa per iscritto con nota al Priore almeno trenta giorni prima della data di indizione delle elezioni; sarà altresì possibile presentare candidature individuali, stanti le modalità di cui sopra;
2. i candidati, oltre ad avere tutti i requisiti previsti dallo Statuto e dall'ordinamento canonico, debbono essere iscritti alla Confraternita in qualità di membri ordinari da almeno un anno;
3. il Segretario redigerà l'elenco degli aventi diritto al voto e lo presenterà al Priore prima dell'indizione delle elezioni;
4. il Segretario con il Consiglio uscente preparerà la lista dei candidati al Consiglio direttivo con un numero non inferiore a sette e non superiore a quindici nominativi; la lista dovrà contenere, ove possibile, un numero congruo di donne oltre che di giovani al di sotto di anni trenta;
5. analogamente il Segretario con il Consiglio uscente preparerà la lista dei candidati al ruolo di Cassiere con un numero non inferiore a due e non superiore a cinque nominativi;
6. le due liste, firmate da tutti i membri del Consiglio o almeno dalla maggioranza di essi, dovranno ottenere l'approvazione dell'Ordinario diocesano, dopo di che, al massimo entro trenta giorni, deve essere fissata la data delle elezioni;

7. le liste dei candidati verranno esposte nella chiesa in cui ha sede la Confraternita, nei luoghi di riunione della Confraternita e nella sede delle votazioni.

§3 Per le Confraternite con iscritti pari o meno di dieci, la lista sarà di almeno quattro candidati per il Consiglio Direttivo e di due per il Cassiere.

§4 Non possono essere candidati alle cariche sociali “coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici”, can. 317 §4 C.D.C.

ART. 26

Nell'Assemblea elettiva il Priore uscente, tra coloro che godono di voce attiva, nominerà almeno due scrutatori non candidati, che saranno assistiti dal Segretario nelle operazioni di votazione e spoglio.

ART. 27

§1 Le votazioni si svolgeranno come di seguito indicato:

1. ogni votante potrà esprimere fino ad un massimo di tre preferenze, stante il parere favorevole del Delegato vescovile, segnando una crocetta a lato dei nominativi presenti sulla scheda predisposta;
2. il voto sarà espresso su apposita scheda, escludendo ogni altra forma, anche quella per acclamazione.
3. È inammissibile il voto per corrispondenza.

§2 Il voto è segreto, libero e incondizionato.

§3 Nell'Assemblea elettiva ogni membro potrà dare esecuzione ad una sola delega.

ART. 28

§1 Ogni confratello o consorella eletto esprimerà nella Assemblea l'accettazione della sua elezione.

§2 Risulterà eletto Priore colui che avrà ottenuto la maggioranza dei voti e Officiali i successivi eletti fino al numero previsto delle cariche da ricoprire.

§2 A parità di voti prevarrà il Consigliere più anziano per iscrizione nella Confraternita, o il maggiore di età in caso di parità di iscrizione.

ART. 29

§1 Gli eletti esercitano il loro mandato con la conferma dell'Ordinario diocesano e sono soggetti alla rimozione nei casi previsti dallo Statuto o dalla normativa canonica.

§2 Tutte le cariche durano cinque anni e sono esercitate a titolo gratuito.

§3 Qualora un membro del Consiglio si dimetta o venga meno in maniera definitiva, gli succederà il primo dei non eletti, fino al compimento del mandato.

ART. 30

Il neoeletto Consiglio, seduta stante, nomina gli Officiali.

ART. 31

§1 Il Consiglio, prima di iniziare il suo mandato, deve prestare davanti al Delegato del Vescovo il giuramento di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative, secondo quanto stabilito dal can. 1283 C.D.C.

§2 In occasione di quanto previsto nel precedente paragrafo avviene anche il passaggio di consegne.

ART. 32

Per le confraternite con un numero di confratelli e consorelle superiore a venticinque, dopo due mandati consecutivi nel Consiglio, nella stessa carica, è obbligatorio che ci sia l'interruzione dell'esercizio delle cariche sociali per un quinquennio, al termine del quale sarà possibile essere nuovamente rieletti.

CAPITOLO V

GLI UFFICIALI

ART. 33

Sono Ufficiali della Confraternita il Vice Priore, il Segretario, il Cassiere e il Consigliere.

TITOLO I

IL VICE PRIORE

ART. 34

§1 Il Vice Priore, secondo eletto per numero di voti:

1. collabora con il Priore nella buona conduzione della Confraternita;
2. sostituisce il Priore ogni qual volta questo sia assente e/o impedito in tutte le funzioni e i ruoli che competono al Priore circa la vita e il funzionamento ordinario della Confraternita.

§2 Venendo a mancare stabilmente il Priore, per qualsiasi causa, il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del mandato.

TITOLO II

IL CASSIERE

ART. 35

§1 Il Cassiere collabora con il Consiglio e partecipa alle riunioni dello stesso con diritto di voto.

§2 Non possono sussistere tra il Cassiere e il Priore vincoli di consanguineità o affinità fino al 4° grado incluso.

ART. 36

Sono compiti propri del Cassiere:

1. provvedere alle riscossioni e ai pagamenti;
2. custodire i registri di cassa e amministrativi in genere, con la relativa documentazione;
3. aggiornare l'elenco dei morosi;
4. redigere i bilanci consuntivo e preventivo;
5. curare che ogni spesa sia debitamente documentata;
6. versare ogni anno all'Ufficio amministrativo diocesano gli eventuali contributi stabiliti dall'Ordinario e la quota annuale stabilita dall'Assemblea della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia cui la Confraternita aderisce.

TITOLO III

IL SEGRETARIO

ART. 37

§1 Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo subito dopo le avvenute elezioni.

§2 In casi eccezionali, il Segretario può anche non appartenere alla Confraternita. Per tale evenienza il Segretario:

1. deve essere confermato dall'Ordinario diocesano, dal quale può anche essere rimosso;
2. partecipa al Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ART. 38

Sono compiti del Segretario:

1. coadiuvare il Priore nella buona conduzione della Confraternita;
2. verificare il numero legale per la validità delle riunioni, mediante appello nominale;
3. redigere i verbali del Consiglio e dell'Assemblea;
4. compilare l'elenco degli aventi diritto al voto;
5. ordinare e custodire l'archivio corrente;
6. coadiuvare il Priore nella redazione e nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili, curando in

particolar modo la menzione degli arredi e delle suppellettili sacre, nonché la descrizione sommaria di tutti i beni, del luogo di ubicazione, della provenienza e degli oneri annessi.

ART. 39

§1 Il Segretario terrà continuamente aggiornato il registro dei confratelli e delle consorelle, annotando per ciascuno i dati anagrafici, l'indirizzo, la data di ammissione, il periodo di noviziato, e gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico, curando il rispetto della normativa civile e canonica sul trattamento dei dati sensibili.

§2 I dati personali dei confratelli e consorelle saranno trattati in conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati e alla normativa italiana applicabile.

§3 I dati saranno raccolti esclusivamente per finalità istituzionali e conservati per il tempo strettamente necessario.

§4 Il segretario è designato quale responsabile del trattamento e cura l'aggiornamento dell'informativa privacy e registro dei trattamenti.

ART. 40

Il Segretario controfirma tutti gli atti del Consiglio e della Assemblea. La sua firma fa fede circa la legittimità degli atti e l'osservanza delle norme vigenti, sia canoniche che civili.

TITOLO IV

IL CONSIGLIERE

ART. 41

§1 Il Consigliere è parte integrante del Consiglio direttivo della Confraternita e collabora con il Priore e gli altri Officiali al raggiungimento degli scopi statutari.

§2 Il Consigliere partecipa attivamente alle riunioni del Consiglio, esprimendo pareri, proponendo iniziative e votando sulle questioni cruciali che riguardano la vita della Confraternita, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

CAPITOLO VI

IL PADRE SPIRITUALE

ART. 42

Il Padre spirituale è nominato liberamente, dall'Ordinario diocesano a norma del can. 157 C.D.C.

ART. 43

§1 Il Padre spirituale guida la Confraternita nella sua dimensione spirituale, assicurando che le attività siano in linea con il Vangelo, gli orientamenti della Diocesi e con gli scopi di pietà e carità propri dell'associazione.

§2 Egli presiede le celebrazioni liturgiche, i momenti di preghiera e di formazione spirituale della Confraternita.

§3 Il Padre spirituale vigila sulla vita cristiana dei membri e sul rispetto delle finalità religiose del Sodalizio; porta il suo contributo alle riunioni con pareri di carattere spirituale e partecipa al Consiglio e all'Assemblea.

CAPITOLO VII

FESTA DEL SANTO PATRONO E DEL SANTO TITOLARE DELLA CONFRATERNITA

ART. 44

§1 Il Consiglio programma e cura le attività per la festa e le celebrazioni del Santo titolare della Confraternita.

§2 In assenza del Comitato feste giuridicamente costituito, il Consiglio, in comunione con il Parroco, programma e cura i festeggiamenti del Santo Patrono della Parrocchia.

§3 In presenza di un Comitato feste giuridicamente costituito, il Consiglio indicherà al Parroco almeno due membri della Confraternita da inserire nel Comitato per l'organizzazione e gestione della festa patronale.

CAPITOLO VIII

BENI ECCLESIASTICI

ART. 45

§1 Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali dei confratelli e delle consorelle, dal ricavato di eventuali attività associative e di eventuali oblazioni o contributi di confratelli e consorelle e di terzi benefattori, da immobili, rendite immobiliari e mobiliari.

§2 L'amministrazione del patrimonio è disciplinata dalla normativa universale e particolare.

§3 La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli e delle consorelle nei confronti della Confraternita sono gratuite. È vietato distribuire ai confratelli e alle consorelle, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita.

§4 L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

§5 Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ufficio diocesano per le Confraternite. Con riguardo ai beni amministrati il rendiconto va depositato anche presso l'Ufficio amministrativo diocesano, insieme al verbale di approvazione della Assemblea.

§6 I registri riguardanti l'amministrazione possono essere soggetti all'esame e all'approvazione dell'Ufficio diocesano per le Confraternite e dell'Ufficio amministrativo diocesano.

§7 La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

CAPITOLO IX

L'UFFICIO DIOCESANO PER LE CONFRATERNITE

ART. 46

§1 L'Ufficio Diocesano per le Confraternite coordina e supporta l'attività delle varie Confraternite presenti sul territorio diocesano offrendo loro sostegno, orientamento e strumenti per svolgere al meglio la loro missione nella Chiesa.

§2 Esso è diretto dal Delegato vescovile per le Confraternite e si avvale della collaborazione del Vice Delegato, della Consulta diocesana delle Confraternite, del Segretario della medesima e di un Consulente giuridico nominato dal Vescovo.

ART. 47

L'Ufficio ha come compiti propri:

1. coordinare le attività di tutte le Confraternite, assicurando che le loro iniziative siano in linea con gli insegnamenti della Chiesa e con le direttive del Vescovo;
2. sensibilizzare gli aderenti alla vita ecclesiale parrocchiale e diocesana attraverso specifiche attività;
3. promuovere e favorire la vita dei Sodalizi mediante lo scambio di esperienze e la programmazione di momenti di formazione comune;
4. collaborare con altre realtà diocesane, promuovendo si-

nergie o progetti comuni in sintonia con il cammino della Chiesa locale;

5. favorire la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale delle Confraternite,
6. raccordare le attività in sintonia con le iniziative regionali e nazionali della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia;
7. vigilare sull'osservanza degli Statuti, del Regolamento e di ogni altra norma canonica, nonché intervenire in caso di abusi o irregolarità;
8. provvedere all'aggiornamento degli Statuti e del Regolamento e di ogni altra norma canonica, nonché intervenire in caso di abusi o irregolarità;
9. dirimere eventuali controversie inerenti alle Confraternite.

CAPITOLO X

NORME GENERALI

ART. 48

§1 Ogni Confraternita deve darsi un Regolamento interno in conformità alle norme del presente Statuto.

§2 Potrà inoltre prevedere e disciplinare usanze e tradizioni locali, purché non in contrasto con il presente Statuto.

§3 Il Regolamento redatto dal Consiglio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei confratelli e delle consorelle che lo voterà a maggioranza dei due terzi dei presenti e andrà in vigore dopo l'approvazione dell'Ordinario diocesano.

ART. 49

L'Ordinario diocesano può sospendere un confratello o una consorella anche per giuste cause non previste nel presente Statuto a norma del can. 308 C.D.C.

ART. 50

In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, l'Ordinario diocesano può nominare, ai sensi del can. 318 §1 C.D.C., un Commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli or-

gani statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ART. 51

§1 Nel caso in cui una Confraternita abbia un numero ridotto di aderenti essa, pur mantenendo qualche attività propria, può chiedere e legittimamente partecipare anche alla vita di un altro Sodalizio dandone opportuna comunicazione all'Ufficio diocesano per le Confraternite.

§2 La Confraternita potrà partecipare ad eventi diocesani e nazionali con insegne proprie.

ART. 52

La Confraternita che dopo un ampio e prolungato periodo di inattività dovesse essere nella condizione di riprendere l'apostolato, concorderà con l'Ufficio diocesano per le Confraternite tempi e modalità per la ripresa.

ART. 53

§1 La Confraternita si estingue per soppressione da parte dell'Ordinario diocesano o qualora resti inattiva per lo spazio di cento anni, ai sensi del can. 120 §1 C.D.C.

§2 In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 della legge 222 del 20 maggio 1985.

ART. 54

§1 Compete unicamente all'Ordinario diocesano approvare modifiche o revisioni al presente Statuto.

§2 L'interpretazione autentica dello Statuto così come eventuali deroghe, sono di competenza dell'Ordinario diocesano.

ART. 55

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del C.D.C. relative alle associazioni pubbliche di fedeli e all'amministrazione dei beni, nonché le leggi italiane in materia di beni ed enti ecclesiastici.

NORME TRANSITORIE

ART. 56

§1 Il presente Statuto andrà in vigore dopo un mese dalla sua pubblicazione.

§2 Il Regolamento interno della Confraternita dovrà essere presentato all'Ordinario diocesano per l'approvazione entro dodici mesi dalla data di promulgazione del presente Statuto.

ART. 57

Si considera abrogata la normativa precedente e qualsiasi disposizione contraria a codesto Statuto, in particolare lo Statuto del 2005 (Prot. 390\05).

DECRETO DI PROMULGAZIONE
DEL REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA DIOCESANA DELLE CONFRATERNITE

Prot. n. 093/2026

- CONSIDERATO che le Confraternite, quali associazioni pubbliche di fedeli, sono chiamate a vivere la comunione ecclesiale e la corresponsabilità pastorale sotto la guida dell’Autorità diocesana;
- RITENUTO opportuno istituire e disciplinare un organismo stabile di comunione, coordinamento e consultazione tra le Confraternite e la Chiesa particolare;
- VISTO quanto stabilito dai cann. 305 §1 e 394 §1 circa il compito del Vescovo di promuovere e coordinare le opere di apostolato nella diocesi;

– VISTO il can. 391 §1 del Codice di Diritto Canonico circa la potestà ordinaria propria del Vescovo diocesano;

DECRETA

Art. 1

È promulgato il Regolamento della Consulta Diocesana delle Confraternite, allegato al presente decreto, quale norma particolare per il funzionamento dell'organismo diocesano.

Art. 2

La Consulta Diocesana delle Confraternite opera come organismo consultivo al servizio della comunione ecclesiale e sotto l'autorità del Vescovo diocesano.

Art. 3

Il Regolamento possiede valore vincolante per tutte le Confraternite della Diocesi per quanto riguarda la partecipazione e il funzionamento della Consulta.

Art. 4

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni diocesane concernenti organismi analoghi o regolamenti incompatibili con il presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore secondo le modalità di promulgazione previste dal can. 8 §2.

*Dato in Albano Laziale, dalla Curia diocesana,
il giorno 7 del mese di marzo A.D. 2026
Memoria Sante Perpetua e Felicita, martiri*

✠ Vincenzo Viva
Vescovo di Albano

*Don Donato Pio Dota
Cancelliere vescovile*

LA CONSULTA

ART. 1

È costituita la Consulta diocesana per le Confraternite nella Chiesa di Albano.

ART. 2

La Consulta è formata da tutti i Priori delle singole Confraternite della Diocesi, che restano in carica per il periodo del loro mandato.

ART. 3

La Consulta ha il compito di promuovere e coordinare le attività e le iniziative da prendere a livello diocesano per lo sviluppo della vita confraternale in sintonia con gli indirizzi pastorali della Diocesi.

ART. 4

La Consulta è convocata e presieduta dall'Ordinario diocesano o dal suo Delegato per le Confraternite. Si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e in via straordinaria su richiesta dell'Ordinario o su domanda sottoscritta da almeno un terzo dei membri.

ART. 5

§1 La Consulta elegge fra i suoi membri:

1. il Segretario e l'Economo;
2. il rappresentante delle Confraternite per la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali.

§2 La Consulta propone all'Ordinario una terna di nomi per la nomina del Vice Delegato.

ART. 6

I membri della Consulta decadono dall'incarico quando cessano dalla carica di Priore. Ai Priori decaduti subentrano i nuovi Priori eletti.

IL DELEGATO VESCOVILE

ART. 7

§1 Il Delegato è nominato dal Vescovo.

§2 È compito del Delegato vescovile:

1. raccogliere le istanze delle Confraternite, fornendo supporto e promuovendo la collaborazione tra le diverse realtà;
2. assicurare che le Confraternite operino in linea con le indicazioni del Vescovo e della Diocesi, sia per quanto riguarda gli aspetti spirituali che amministrativi;
3. verificare la conformità dei regolamenti delle Confraternite al diritto canonico e alle disposizioni diocesane;
4. promuovere la crescita spirituale dei confratelli, attraverso iniziative di formazione e momenti di preghiera;
5. incoraggiare e sostenere le attività delle Confraternite, sia quelle di culto che quelle di carità e di apostolato;
6. intervenire per risolvere eventuali problemi o conflitti che possano sorgere all'interno delle Confraternite;
7. rappresentare le Confraternite laddove richiesto.

IL VICE - DELEGATO

ART. 8

§1 Il Vice Delegato vescovile è designato dal Vescovo su proposta della Consulta delle Confraternite (art. 5 §2).

§2 È compito del Vice Delegato:

1. affiancare il Delegato nell'esercizio delle sue funzioni, coadiuvandolo nella promozione e nel coordinamento delle attività delle Confraternite;
2. presiedere le riunioni della Consulta in assenza del Delegato vescovile;
3. sostituire il Delegato in caso di assenza o impedimento, assumendone temporaneamente le funzioni e le responsabilità;
4. collaborare all'organizzazione di eventi diocesani che coinvolgono le Confraternite, come incontri di formazione, pellegrinaggi e celebrazioni.

IL SEGRETARIO

ART. 9

§1 Il Segretario è eletto dalla Consulta diocesana delle Confraternite.

§2 È compito del Segretario:

1. curare, su mandato dell'Ordinario o del suo Delegato, l'invio dell'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno;
2. custodire e redigere i verbali delle riunioni della Consulta, assicurando che siano accurati e completi;
3. fornire supporto alla Consulta, aiutando nella preparazione di documenti, nella organizzazione di eventi e nella gestione delle comunicazioni;
4. occuparsi della gestione della corrispondenza in entrata e in uscita;
5. protocollare i documenti e archivarli;
6. mantenere aggiornati i registri della Consulta, nonché l'elenco dei membri, i verbali delle riunioni e gli altri documenti importanti.

L'ECONOMO

ART. 10

§1 L'Economo è eletto dalla Consulta diocesana delle Confraternite.

§2 È compito dell'Economo:

1. promuovere quelle iniziative di ordine economico che consentano alla Consulta di svolgere le attività programmate;
2. curare la conservazione del denaro;
3. tenere il libro cassa in cui registrare le entrate e le uscite con le relative certificazioni;
4. archiviare e conservare i documenti contabili e amministrativi;
5. presentare, alla fine di ogni anno solare, il bilancio consuntivo e preventivo da portare poi all'approvazione della Consulta.

NORME TRANSITORIE

ART. 11

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento alla normativa universale e particolare.

ART. 12

È abrogata la normativa precedente che disciplinava la Consulta medesima.

NOTA ESECUTIVA PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLE CONFRATERNITE E DEL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DIOCESANA

A seguito della promulgazione del Nuovo Statuto delle Confraternite e del Regolamento della Consulta Diocesana delle Confraternite, si indicano di seguito le disposizioni operative necessarie per la corretta attuazione delle nuove norme diocesane.

1. Entro 7 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, ciascuna Confraternita convochi un'Assemblea straordinaria dei confratelli e delle consorelle:

- per presentare il nuovo Statuto diocesano;
- per avviare il processo di adeguamento dello statuto particolare;
- per informare i membri circa le nuove disposizioni ecclesiali.

L'Assemblea sia convocata secondo le modalità previste dallo statuto vigente e alla presenza dell'Assistente ecclesiastico.

2. Ogni Confraternita provveda:

- alla revisione del proprio statuto o regolamento interno;
- all'armonizzazione con le norme dello Statuto diocesano;
- all'approvazione assembleare del testo aggiornato.

Il testo revisionato dovrà essere trasmesso alla Curia Diocesana per la necessaria approvazione canonica.

3. Qualora richiesto dalle nuove disposizioni:

- si proceda al rinnovo degli organi direttivi;
- le elezioni siano svolte secondo quanto stabilito dallo Statuto diocesano;

- il verbale elettivo venga inviato alla Curia per la conferma dell'Autorità ecclesiastica.

4. Le Confraternite provvedano a:

- verificare la regolarità della gestione economica e patrimoniale;
- aggiornare registri, inventari e documentazione amministrativa;
- conformarsi alle norme di trasparenza e rendicontazione previste.

5. I Parroci e gli Assistenti ecclesiastici sono invitati:

- a sostenere il cammino di recezione dello Statuto;
- a promuovere momenti di formazione spirituale ed ecclesiale;
- a favorire l'inserimento delle Confraternite nella programmazione pastorale parrocchiale e diocesana.

Per chiarimenti e accompagnamento nel processo di adeguamento, le Confraternite potranno rivolgersi all'Ufficio diocesano competente.

La presente Nota esecutiva accompagna i Decreti di promulgazione e ne facilita l'applicazione pratica.

Don Donato Pio Dota
Cancelliere vescovile

Albano Laziale, 7 marzo 2026

